



COMUNE DI VILLAR DORA
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.31 del 22/07/2014

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARENA MAURO - Sindaco	Sì
2. FERRERO BARBARA - Vice Sindaco	Sì
3. TABONE NORMA - Assessore	Sì
4. GERBI FRANCA - Consigliere	Sì
5. ROCCI SIMONE - Consigliere	Sì
6. SAPPÀ PAOLA - Consigliere	Sì
7. IPPOLITI ALESSIO - Consigliere	Sì
8. BRANCALE ANTONELLA - Consigliere	Sì
9. FRANCHINI GIOVANNI MARIA - Consigliere	Sì
10. BUNINO DAVIDE - Consigliere	Sì
11. PEDICONE PAOLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra il Segretario Comunale sotto il profilo tecnico.

Udito l'intervento del Sindaco che approfondisce l'illustrazione della proposta sotto il profilo politico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

il regolamento sull'applicazione dell'Imposta Unica Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna e con lo stesso sono stati definiti, nel titolo quarto, presupposti e contenuti della tassa sui servizi indivisibili.

Con particolare riferimento alla TASI, l'art. 1 della legge di stabilità dedica alla nuova tassa i commi da 639 a 669, stabilendo che con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, sia determinata, altresì, la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Si ricorda che l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l'ampiezza della potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

L'aliquota base della TASI è fissata all'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU e ad essa soggiacciono tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La necessità di collegare il tributo al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili non solo richiede l'individuazione degli stessi e dei relativi costi ma anche la ripartizione dell'onere, nella ipotesi di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, tra quest'ultimo e l'occupante sul quale grava una percentuale nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.

Il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014 recita testualmente che: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011".*

Considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono le aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2014 come di seguito indicate, rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014.

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 300.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure, pur non celando le incertezze inevitabili in fase di prima applicazione del tributo e connesse ad una disciplina ancora oggetto di interventi di rettifica o di aggiustamenti a livello legislativo:

Aliquota 2,0 per mille

- Abitazioni Principali e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU);
- tutti gli altri immobili.

Aliquota 2,10 per mille

- aree edificabili.

Aliquota 1,0 per mille

- immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e smi.

Rilevato che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

Descrizione	Tipologia di spesa				
	Personale	Acquisto di beni	Prestazioni di servizi	Trasferimenti	Utilizzo di beni di terzi
Pubblica illuminazione			€ 114.000,00		
Servizi socio assistenziali**		€ 1.500,00	€ 1.200,00	€ 103.800,00	
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 9.200,00	
Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale	€ 29.000,00	€ 6.700,00	€ 19.000,00	€ 3.300,00	
Servizio di manutenzione ordinaria cimitero		€ 500,00	€ 9.200,00	€ 600,00	
Servizio di polizia locale e di protezione civile	€ 56.500,00	€ 3.000,00	€ 5.460,00	€ 0,00	## ## ## ##
Servizi tecnico/manutentivi	€ 74.600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 4.500,00	
Biblioteca	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.500,00	€ 150,00	
Totali parziali	€ 160.100,00	€ 14.200,00	€ 154.860,00	€ 121.550,00	€ 6.300,00
Totale complessivo					457.010,00
Totale gettito TASI presunto					300.000,00
Percentuale di copertura dei servizi	%				66

(Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili è rinvenibile nell'ambito dei riferimenti del Bilancio di previsione comunale in corso di approvazione).

Per l'anno 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 luglio p.v. con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014.

L'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	11
Votanti	8
Astenuti	3 (Franchini – Pedicone – Bunino)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	--

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di definire, sulla base delle valutazioni svolte in premessa e considerato il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, le aliquote della Tassa sui Servizi (TASI) come segue:

Aliquota 2,0 per mille

- Abitazioni Principali e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU);
- tutti gli altri immobili.

Aliquota 2,10 per mille

- aree edificabili.

Aliquota 1,0 per mille

- immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e smi.

Di rilevare che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale e all'articolo 52 dello stesso sono stabilite le scadenze per il pagamento conformi a quelle indicate nel comma 688 della Legge 147 del 27/12/013.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, per l'anno 2014, le scadenze per il pagamento della TASI sono così stabilite:

1^ rata = 16 ottobre

2^ rata a saldo = 16 dicembre..

Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n. 11 presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BONAUDO Luisella

IL PRESIDENTE
F.to Avv.CARENA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/08/2014 , come prescritto dall'art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

Villar Dora, 01/08/2014

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villar Dora, 01/08/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

Villar Dora,